

Prevenzione dei reati societari

[illegible]

Contenuti

ITEC SpA	Prevenzione dei reati societari	Procedura Revisione Data Pagina	Prot. 05 00 06/08/2025 2 di 6
-----------------	--	--	--

1. Generalità	3
1.1 Scopo	3
1.2 Applicabilità	4
1.3 Destinatari	4
1.4 Riferimenti	4
2. Descrizione	5
2.1 Norme generali di comportamento	5
2.2 Il Collegio Sindacale	5
3. Archiviazione	6

ITEC SpA	Prevenzione dei reati societari	Procedura Revisione Data Pagina	Prot. 05 00 15/04/2025 3 di 6
----------	--	--	--

1. Generalità

1 Scopo

Il presente protocollo ha lo scopo di programmare e attuare le decisioni della Società (Organi apicali) e di attuare e vigilare le attività della Società (funzioni sottoposte) per impedire il compimento da parte di qualsiasi addetto o consulente della Società medesima dei seguenti reati presupposto:

- **Art. 2621 c.c.** False comunicazioni sociali: "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
- **Art. 2625 secondo comma c.c.** Impedito controllo: ["Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00].
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. Omissis".
- **Art 2629 c.c.** Operazioni in pregiudizio dei creditori: "Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".
- **Art. 2632 c.c.** Formazione fittizia del capitale: "Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".
- **Art. 2635 terzo comma c.c.** Corruzione tra privati: ["Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma].
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
- **Art. 2635 bis c.c.** Istigazione alla corruzione tra privati: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o

ITEC SpA	Prevenzione dei reati societari	Procedura Revisione Data Pagina	Prot. 05 00 15/04/2025 4 di 6
------------------------	---	---	---

la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo».

2 Applicabilità

Il presente protocollo va applicato a tutte le attività inerenti:

- la formazione e redazione del bilancio e della nota integrativa
- la redazione della Relazione del Collegio Sindacale e, più in generale, l'attività di vigilanza del medesimo
- i rapporti tra i Soci
- le operazioni societarie e finanziarie
- i rapporti con altre strutture aziendali

3 Destinatari

Presidente (Amministratore Unico)

Direzione Generale

Management Team

Amministrazione Finanza e controllo

Organizzazione controllo di gestione

Collegio Sindacale e/o Revisore dei conti

Consulenti esterni

4 Riferimenti

Libro delle Adunanze del Collegio Sindacale

Comunicazioni scritte dal Collegio Sindacale all'Organismo di vigilanza

Verbale di Riunione annuale di riesame della Direzione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, con capitolo dedicato alla verifica delle operazioni societarie poste in essere nel periodo di riferimento.

ITEC SpA	Prevenzione dei reati societari	Procedura Revisione Data Pagina	Prot. 05 00 15/04/2025 5 di 6
------------------------	---	---	---

2. Descrizione

5 Norme generali di comportamento

Conformemente ai principi di liceità, veridicità, correttezza ed integrità sanciti dal Codice Etico della Società, a tutte le funzioni aziendali ed ai consulenti

è fatto obbligo di

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

è vietato

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- dare o promettere denaro o altra utilità a organi e funzioni di altra azienda al fine di indurli ad una non fedele rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e societaria della società di appartenenza.

6 Il Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 2403 c.c. al Collegio Sindacale spetta la vigilanza "sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento"; esso "esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'[articolo 2409-bis](#), terzo comma" (società non tenute alla redazione di bilancio consolidato).

Sulla base dell'art. 2403 bis c.c. "I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari..."; il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 gg, e dei suoi lavori deve essere redatto verbale, trascritto in apposito libro.

Quanto sopra, e più in generale l'intera disciplina del Collegio Sindacale, fa di questo organo l'istanza deputata al controllo di legittimità e correttezza dell'intera attività sociale, ed in particolar modo

- della gestione della amministrazione e della contabilità
- della gestione societaria, economica, patrimoniale e finanziaria, anche al fine della tutela dei creditori
- dei rapporti sociali
- della formazione del bilancio e della nota integrativa.

Qualora il Collegio Sindacale, nell'espletamento dei suoi compiti, ravvisi comportamenti di Organi apicali, funzioni sottoposte e consulenti della Società che siano prodromici e/o possano dar luogo alla commissione di reati presupposto, sia di natura societaria che di altro genere, ne dà immediato avviso scritto all'Organo di vigilanza, per i necessari approfondimenti.

Restano fermi i doveri del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2406 e 2407 c.c.

ITEC SpA	Prevenzione dei reati societari	Procedura Revisione Data Pagina	Prot. 05 00 15/04/2025 6 di 6
-----------------	--	--	--

CHIUNQUE NOTI COMPORTAMENTI DIFFORMI DA QUANTO PRESCRITTO AI PAR. 2.1 E 2.2 E' TENUTO A DARNE IMMEDIATA NOTIZIA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

3. Archiviazione

Libro delle adunanze del Collegio Sindacale	c/o lo Studio professionale del Presidente, sine die.
Comunicazioni scritte del Collegio Sindacale all'Organismo di vigilanza	c/o lo Studio professionale del Presidente, sine die.
Verbale di Riesame annuale SGQ	c/o Direzione, sine die.